

10-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA

Liquidazione controllata
Bonori Patrizia 13/2024
Ricci Paolo 14/2024

Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

Dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
Dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
Dott. Francesca Arrigoni	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex D. L. vo 14/19 (liquidazione controllata) n. 10/2024 R.G. depositato da Ricci Paolo, nato a Reggio nell'Emilia il 27/10/50, C.F. RCCPLA50R27H223R, e Bonori Patrizia, nata a Novellara il 12/12/54, C.F. BNRPRZ54T52F960N;

Con ricorso in data 26/1/24 (dep. il 27/1/24) Ricci Paolo, nato a Reggio nell'Emilia il 27/10/50, C.F. RCCPLA50R27H223R, e Bonori Patrizia, nata a Novellara il 12/12/54, C.F. BNRPRZ54T52F960N, entrambi residenti in San Giorgio Bigarello, Via Guastalla n. 38, hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e seg. C.C.I.L. Con decreto 22/2/24 (dep. il 28/2/24) è stato concesso termine di giorni quindici per l'integrazione del ricorso e della relazione particolareggiata.

Il decreto è stato così motivato:

"rilevato che, come esposto nel ricorso, gli odierni ricorrenti hanno promosso, a suo tempo, due distinte procedure ex art. 14 ter della legge n. 3/12 e succ. mod., rubricate ai nn. 9/2019 e 10/2019 di questo Tribunale, la seconda delle quali poi riunita alla prima; considerato che la procedura è stata aperta con decreto 26/7/19; considerato inoltre che, a seguito di cassazione con rinvio da parte della Suprema Corte, questo Tribunale, da ultimo, ha emesso in data 20/7/23 decreto di revoca del citato decreto di apertura della procedura; osservato che, prima di delibare la domanda di cui al presente ricorso, deve essere accertato il passaggio in giudicato della citata decisione di revoca della apertura della procedura ex art. 14 ter della legge n. 3/12 e succ. mod. mediante acquisizione della relativa attestazione;

ASSEGNA

ai ricorrenti il termine di giorni quindici per integrare il ricorso nel senso di cui sopra."



A seguito di successiva istanza per la concessione di “nuovo congruo termine” è stata concessa proroga per l'integrazione fino al 30/4/24.

In data 27/3/24 la difesa dei ricorrenti, premesso che “... la Cancelleria della Corte di Cassazione, in risposta alla seconda istanza inoltrata dalla Cancelleria Fallimentare di Mantova, ha nuovamente offerto un riscontro errato, comunicando la definitività dell'ordinanza 2621/2023 Num. Sez. , anziché della sentenza (rectius decreto, N.d.R.) Tribunale di Mantova (...); apparendo pertanto, non fruttuoso insistere nella richiesta alla Cancelleria della Corte di Cassazione, d'intesa con la Cancelleria Fallimentare di Mantova si evidenzia quanto segue in ordine alla sentenza in data 20.07.2023 (rectius decreto, N.d.R.):

- la sentenza (rectius decreto N.d.R.) de qua, emessa dal Tribunale di Mantova in data 20.07.2023 nell'ambito della liquidazione del patrimonio n. 9/2019, veniva trasmessa dalla cancelleria fallimentare di Mantova, ai fini della notifica, in data 31.07.2023, come da pc allegata;
- trattandosi di provvedimento emesso nell'ambito di una procedura di composizione della crisi, assimilabile a quelle concorsuali, l'eventuale impugnazione si sarebbe dovuta proporre nelle forme del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, c. 7, Cost (...);
- tale rimedio prevede, come termine massimo per l'impugnazione, sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- la sentenza (rectius decreto, N.d.R.) non veniva in ogni caso notificata ai resistenti Ricci Paolo e Bonori Patrizia, ragion per cui non decorreva alcun diverso termine breve per l'eventuale impugnazione in Cassazione;
- il termine per il ricorso straordinario in cassazione risulta ampiamente decorso, essendo spirato in data 30.10.2023 (già tenuto conto della sospensione feriale);
- risulterebbe in ogni caso spirato con il 28.02.2024 anche il termine “lungo” ordinario di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito del provvedimento (nel caso di specie dal 31.07.2023);
- gli attuali istanti Ricci Paolo e Bonori Patrizia dato l'accoglimento del reclamo e la revoca del decreto di apertura della loro liquidazione del patrimonio, risultavano gli unici ad avere un potenziale interesse ad impugnare, quali parti soccombenti;
- nessuna impugnazione è stata però promossa, essendosi risolti gli istanti a presentare, quali sovraindebitati, una nuova domanda di apertura della liquidazione controllata;
- ad oggi i ricorrenti non hanno ricevuto alcuna notifica di ricorso in Cassazione ad opera di alcuna delle altre parti coinvolte le procedimento.”

ha manifestato l'opinione che “la sentenza (rectius decreto, N.d.R.) 20.07.2023 del Tribunale di Mantova, emessa nell'ambito del procedimento di liquidazione del patrimonio n. 9/2019 (cui era stato riunito il procedimento n. 10/2019 promosso da Bonori Patrizia), sia definitiva e non più assoggettabile a impugnazione.”.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Effettivamente il decreto 20/7/23 per le ragioni indicate nella sopra riportata nota deve ritenersi definitivo e può quindi essere deliberata la domanda dei ricorrenti.

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario del Tribunale di Mantova (art. 27, comma terzo, lett. b C.C.I.I.).

Sono applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 C.C.I.I..

L'art. 270, comma quinto, C.C.I.I. consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare, purché compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (art. 26 e seg. C.C.I.I.).

Quanto alla documentazione da allegare alla domanda va osservato che l'art. 269 C.C.I.I. non contiene alcuna previsione specifica al riguardo, ma, al secondo comma, dispone che l'OCC nella



propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

In funzione di tale verifica si è ritenuto applicabile l'art. 39, commi primo e secondo, C.C.I.I. (Trib. Verona 20/9/22).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, come nel caso di specie, è necessario produrre: 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) l'inventario dei beni; 3) l'elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascun soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, C.C.I.I.) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore e della famiglia (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, comma quarto, lett. b C.C.I.I.).

Tali documenti sono stati prodotti.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Avv. Simonetta Carra, contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori come previsto dall'art. 269, comma secondo, C.C.I.I..

Dalla documentazione depositata risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) C.C.I.I., e che ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui al citato articolo, lett. c), in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi.

Ricci Paolo e Bonori Patrizia hanno così concluso:

“... dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati, con ogni consequenziale provvedimento o statuizione e, per l'effetto, di voler:

- 1. nominare il liquidatore, valutando l'opportunità di individuare tale soggetto nella persona dello stesso Gestore nominato, Avv. Simonetta Carra, con incarico di liquidazione di tutti i beni mobili registrati, mobili, immobili e partecipazioni del debitore e distribuzione delle somme ricavate;*
- 2. ai sensi dell'art. 150 CCII disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari individuali nei confronti dei ricorrenti, disponendo in particolare la sospensione delle procedure esecutive in corso, e, in specie, delle procedure esecutive n. 1073/2023 R.G.E. Tribunale di Mantova, n. 1031/2023 R.G.E. Tribunale di Mantova, n. 597/2016 R.G.E. Tribunale di Reggio Emilia;*
- 3. stabilire idonea forma di pubblicità della sentenza di apertura della procedura;*
- 4. ai sensi dell'art. 270 n. 2 lett. e) del CCII disporre che l'abitazione in Novellara di proprietà dei debitori possa restare occupata dall'attuale affittuario sig. ~~XXXXXXXXXX~~, previa sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione precario con i ricorrenti che preveda l'immediata liberazione dell'immobile in caso di vendita a terzi dello stesso e un congruo canone di locazione;*
- 5. disporre che i ricorrenti versino mensilmente al liquidatore, con le modalità che questi comunicherà, un quinto dei propri emolumenti da pensione, secondo i limiti di legge e le soglie di impignorabilità previste dalla vigente normativa”.*

La domanda può essere accolta sussistendone i presupposti.

Come rilevato anche dal Gestore della crisi nella sua relazione (pag. 15) *“la domanda dei sovraindebitati contiene quale unitario progetto di risoluzione della crisi la proposta di: liquidazione dell'unità immobiliare sita in Novellara; apprensione di “beni futuri”, rappresentati dalle quote delle rispettive pensioni, escluso quanto necessario al loro mantenimento; distribuzione*



dell'attivo ricavato e già acquisito nella precedente procedura di Liquidazione del patrimonio revocata".

Spetta al Giudice Delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268, comma quarto lett. b), C.C.I.A.A., quale parte del reddito di cui i debitori sono titolari sia necessaria al mantenimento dei medesimi e quindi esclusa dalla liquidazione.

Dal giorno di apertura della liquidazione nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (artt. 270 comma quinto e 150 C.C.I.A.A.).

Il Liquidatore va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 comma secondo C.C.I.A.A.

Può essere accolta l'istanza di cui alle conclusioni sopra riportate sub 4) ("ai sensi dell'art. 270 n. 2 lett. e) del CCII disporre che l'abitazione in Novellara di proprietà dei debitori possa restare occupata dall'attuale affittuario sig. ~~Roberto Pizzini~~, previa sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione precario con i ricorrenti che preveda l'immediata liberazione dell'immobile in caso di vendita a terzi dello stesso e un congruo canone di locazione") atteso che il nuovo contratto di locazione con ~~Roberto Pizzini~~, che preveda l'immediata liberazione dell'immobile in caso di vendita a terzi, consentirà di incrementare l'attivo.

P.Q.M

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Ricci Paolo**, nato a Reggio nell'Emilia il 27/10/50, C.F. RCCPLA50R27H223R, e **Bonori Patrizia**, nata a Novellara il 12/12/54, C.F. BNRPRZ54T52F960N;

nomina Giudice Delegato il Dott. Andrea Gibelli;

nomina liquidatore l'Avv. Simonetta Carra;

dispone che il liquidatore:

- a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 C.C.I.A.A.;
- b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 C.C.I.A.A.;
- c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 C.C.I.A.A.;
- d) entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: 1) se i debitori stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; 2) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 278 comma IV, 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- e) in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 278 e 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- f) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- g) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.



ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositate col ricorso);

assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 C.C.I.I.;

ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 comma quarto C.C.I.I.;

dispone che il liquidatore notifichi la sentenza ai debitori ex art. 270 comma quarto C.C.I.I., dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:

- Ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- Ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- Ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;
- Ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti coi debitori, anche se estinti;
- Ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti coi debitori;

stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;

ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o mobili registrati;

dispone che si proceda alla stipula di nuovo contratto di locazione dell'immobile in Novellara occupato da ~~Esposito~~ che preveda l'immediata liberazione dell'immobile stesso in caso di vendita a terzi.



Sent. n. 21/2024 pubbl. il 09/04/2024
Rep. n. 23/2024 del 09/04/2024

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla Cancelleria delle Esecuzioni anche del Tribunale di Reggio nell'Emilia.

Mantova 9/4/24.

IL PRESIDENTE Est.
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
Deposito in cancelleria telematicamente
9 APR. 2024

Firmato Da: GIBELLI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 58f94889dc605c9b8409f0b8d76c05e3
Firmato Da: MALAGHINI MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 315c5e9ca95afb20981040d1293a179

